

AZIENDA SANITARIA N. 5 - JESI	
☐ Direttore Generale	☐ Dip. Prevenzione
☐ Dir. Amm.vo	☐ Distretto
☐ Dir. Sanitario	☐ Direz. Ospedale
☐ Staff	☐ U.O.
DATA 28 OTT 2003 ARRIVO	
☐ Affari Generali	☐ Veterinario
☐ Convenzioni	☐ Farmaceutico
☐ Risorse Umane	☐ Prev. / Protezione
☐ Bilancio / Finanze	☐
☐ Approvv. / Patrim.	☐



II TRIBUNALE di ANCONA, sez. Lavoro,

composto dal Magistrato dr. Andrea De Sabbata

visto l'art.700 cpc

così decide in ordine al ricorso N°1228/03 RG lavoro, depositato in data 22/9/03 da

S. I.

rappresentata dall'avv. A. Nobili

contro

AUSL 5 di Jesi

non costituitasi

Regione Marche

rappresentata dall'avv. Lucilla Di Zanni

Il giudice, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15/10/03;

visti gli atti;

decidendo in base alla sommaria valutazione delle risultanze documentali, richiesta dalla natura cautelare del presente provvedimento;

rilevato che dalla prodotta documentazione medica il ricorrente risulta affetto da grave patologia ("neoplasia epiteliale maligna non a piccole cellule con equivalenti di differenziazione ghiandolare del polmone con lesioni secondarie a livello del corpo della vertebra D11 ed a livello cerebrale in sede temporo basale destra"). tendenzialmente ingravescente e diagnosticata come incurabile, nei confronti della quale l'unica cura apparentemente prospettabile comporta il ricorso ai farmaci dei quali si chiede la somministrazione a carico del SSN, prescritti in data 3/10/04 dal dr. Giuseppe Di Bella (doc.1-4);

rilevato che la ricorrente ha altresì documentato (doc.5-9) l'attuale insostenibilità, da parte sua, delle consistenti spese necessarie alla prosecuzione della cura;

ritenuto che all'art.32 della Costituzione (il quale assegna alla Repubblica il compito di tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo - oltre che come interesse della collettività - , e di garantire cure gratuite agli indigenti) debba essere riconosciuta efficacia immediatamente precettiva, da determinarsi e specificarsi alla luce della disciplina positiva dettata dal legislatore; e che pertanto l'ordinamento consenta di richiedere, al Giudice, di porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale l'onere economico necessario a consentire la somministrazione di farmaci, "destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche", che in concreto

si dimostrino. indispensabili ed insostituibili: e con ciò di disapplicare provvedimenti amministrativi contrastanti con lo stesso art.32 Costituzione, nonché con la norma vincolante di cui all'art.10 comma 2 L.638/83 (cfr. Cass. 1665/2000);

P.Q.M.

ORDINA all'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Jesi di fornire direttamente e gratuitamente a S. L., i medicinali prescritti dal medico curante sulla base delle indicazioni del dr. Giuseppe Di Bella, per il periodo necessario alla cura della malattia "neoplasia epiteliale maligna non a piccole cellule con equivalenti di differenziazione ghiandolare del polmone con lesioni secondarie a livello del corpo della vertebra D11 ed a livello cerebrale i sede temporo basale destra".

Spese al giudizio di merito, da promuoversi nel termine di cui all'art.669 *octies* comma 1 cpc.

Ancona il 24/10/03

non 3938

Il Giudice

